Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 2 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1979, n. **254**.
Provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle inderogabili esigenze di sostegno finanziario delle società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da assegnare, in via straordinaria, all'Ente autonomo di gestione per il cinema per provvedere ad urgenti ed inderogabili necessità delle società in esso inquadrate.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — BISAGLIA — PANDOLFI — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 22, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979.
Sostituzione del vice presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Giovanni Orefice, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente, destinato ad altra sede;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Luigi Coppola è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata in sostituzione del dott. Giovanni Orefice, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1979
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 143

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1979.

Autorizzazione alla sezione di credito fondiario presso la Cassa di risparmio di Gorizia, ad emettere obbligazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 9 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Cassa di risparmio di Gorizia, ente morale con sede in Gorizia, approvato con proprio decreto del 29 novembre 1969 e le successive modificazioni approvate con decreti del Presidente della giunta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1976, con il quale la sezione di credito fondiario presso la predetta Cassa è stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a quaranta volte l'ammontare del capitale di dotazione versato nonché delle riserve;

Vista l'istanza con la quale la sezione medesima, ha chiesto di essere autorizzata ad elevare il limite di emissione delle proprie obbligazioni a quarantacinque volte l'ammontare del capitale di dotazione nonchè delle riserve;

Valutata la predetta istanza alla luce delle esigenze operative della sezione medesima e avuta presente la opportunità di assicurare alla stessa un sufficiente grado di elasticità nell'attività di finanziamento del settore;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

La sezione di credito fondiario presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a quarantacinque volte l'ammontare del capitale di dotazione versato nonchè delle riserve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(5175)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1979.

Affidamento al consorzio del vino Brunello di Montalcino dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per la tutela della denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilanza, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonché dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonché di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 30 maggio 1966, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » del vino « Brunello di Montalcino » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal consorzio del vino Brunello di Montalcino, con sede in Montalcino, via Soccorso Saloni, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopracitato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 13 dicembre 1978;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per il vino a denominazione di origine controllata « Brunello di Montalcino », riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 citato in premessa, al consorzio del vino Brunello di Montalcino, limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1979

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(5922)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera dell'Abruzzo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1430 dadata 9 marzo 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Pescara fa presente la necessità di sostituire in seno alla predetta commissione il rappresentante effettivo della Cgil, sig. Piero D'Andreamatteo, dimissionario, con il signor Carlo D'Andreamatteo;

Decreta:

Il sig. Carlo D'Andreamatteo è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Piero D'Andreamatteo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento:

Vista la nota n. 3950 datata 22 marzo 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Benevento fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'Intersind, ing. A.do Torielli, dimissionario, con l'ing. Tullio Garuti;

Decreta:

L'ing. Tullio Garuti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quale rappresentante dell'Intersind, in sostituzione dell'ing. Aldo Torielli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5181)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1976 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 3540 datata 23 aprile 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Roma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, la rappresentante supplente della UISBA, sig.na Adriana d'Ercole, dimissionaria, con il sig. Domenico Cucchi;

Decreta:

Il sig. Domenico Cucchi è nominato membro supplente della commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante supplente della UISBA, in sostituzione della sig.na Adriana D'Ercole, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5614)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Savona;

Vista la nota n. 8890 del 29 novembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Savona fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Renato Saccone, rappresentante della Cgil, dimissionario, con il sig. Nicolò Alonzo;

Decreta:

Il sig. Nicolò Alonzo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Savona, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Renato Saccone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5580)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1979.

Determinazione delle retribuzioni convenzionali da valere ai fini risarcitivi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti ai servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che dà facoltà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini risarcitivi dell'assicurazione medesima;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, il quale stabilisce che, per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e ai superstiti e dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti ai servizi di rias-

setto e di pulizia dei locali, si provvede sulla base di tabelle di retribuzioni medie convenzionali stabilite a norma dell'art. 118 del citato testo unico;

Visto l'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che, per l'anno 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1979, eleva agli effetti contributivi le classi di retribuzione convenzionale oraria stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, rispettivamente a L. 700 (settecento), per retribuzioni effettive non superiori a L. 1000 (mille), a L. 1000 (mille), per retribuzioni effettive superiori a L. 1000 (mille) e fino a L. 1500 (millecinquecento) e a L. 1500 (millecinquecento) per retribuzioni effettive superiori a lire 1500 (millecinquecento);

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1973;

Ritenuta la necessità di adeguare le misure stabilite dal predetto decreto ministeriale 13 agosto 1973 alle nuove misure delle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1979 e limitatamente a detto anno, la retribuzione convenzionale giornaliera da valere ai fini della liquidazione delle indennità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nei confronti dei lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali, è fissata nelle seguenti misure:

1) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire settecento:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.050
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere . . . . » 2.450
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere . . . . » 3.850
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere . . . . » 5.250
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere » 7.000

2) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire mille:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 1.500
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere . . . . » 3.500
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere . . . . » 5.500
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere . . . . » 7.500
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere » 10.000

3) per la classe di retribuzione convenzionale oraria di lire millecinquecento:

a) fino a n. 2 ore di lavoro giornaliere L. 2.250
b) oltre n. 2 ore e fino a n. 4 ore di lavoro giornaliere . . . . » 5.250
c) oltre n. 4 ore e fino a n. 6 ore di lavoro giornaliere . . . . » 8.250
d) oltre n. 6 ore e fino a n. 8 ore di lavoro giornaliere . . . . » 11.250
e) oltre n. 8 ore di lavoro giornaliere » 15.000

Le misure delle retribuzioni convenzionali sopra indicate comprendono ogni eventuale retribuzione in natura.

La retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale alle indicate retribuzioni convenzionali e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le stesse retribuzioni convenzionali, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 2.

Per gli anni successivi al 1979, le retribuzioni convenzionali di cui al precedente articolo variano nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Roma, addì 26 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(5296)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Novara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Novara, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.475

salariati fissi:
comuni . . . . L. 14.997
qualificati . . . . » 16.344
specializzati . . . . » 17.813

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: Scotti

(5238)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Reggio Calabria;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Reggio Calabria, sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L. 18.039
salariati fissi:	
comuni	L. 14.021
qualificati	» 15.157
specializzati	» 16.213

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5243)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Approvazione del piano tecnico SIP n. 037/C « Cavo telefonico Pisa-Livorno (2ª edizione) ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il piano tecnico n. 037/C « Cavo telefonico Pisa-Livorno (2ª edizione) » presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nell'adunanza n. 7 a sezioni riunite (prima e seconda) tenuta il 24 luglio 1978, sul citato piano tecnico;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella millequattrocentocinquantasettesima adunanza tenuta il 4 aprile 1979, sul citato piano tecnico;

Decreta:

E' approvato, con le riserve poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, il piano tecnico SIP n. 037/C « Cavo telefonico Pisa-Livorno (2ª edizione) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del sig. Fiorenzo Fiorini da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'Associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Ferdinando Ardinghi Del Cima in sostituzione del sig. Fiorenzo Fiorini, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ferdinando Ardinghi Del Cima è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Fiorenzo Fiorini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5156)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Approvazione del piano tecnico SIP n. 043/C « Cavo telefonico Roma-Pescara ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il piano tecnico n. 043/C « Cavo telefonico Roma-Pescara » presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione, espresso nell'adunanza n. 19 (sezione prima) tenuta il 3 aprile 1979, sul citato piano tecnico;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella millequattrocentocinquantanovesima adunanza tenuta il 2 maggio 1979, sul citato piano tecnico;

Decreta:

E' approvato, con le riserve poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, il piano tecnico SIP n. 043/C « Cavo telefonico Roma-Pescara ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: COLOMBO

(5667)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eme, in Sambuceto di Montecassino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Eme, con sede legale a Sambuceto di Montecassino (Macerata);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eme, con sede legale a Sambuceto di Montecassino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 agosto 1978 al 7 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6041)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eme, in Sambuceto di Montecassino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Eme, con sede legale a Sambuceto di Montecassino (Macerata);

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 agosto 1978 al 7 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eme, con sede legale a Sambuceto di Montecassino (Macerata), è prolungata fino al 6 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6042)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 11 giugno 1979. Provvedimenti riguardanti le condizioni e le modalità della garanzia statale sui finanziamenti concessi alle imprese soggette all'amministrazione straordinaria di cui all'art. 2-bis della legge n. 95/79.

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 95 con la quale è stato convertito il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95 il quale prescrive che le condizioni e le modalità della garanzia statale sui finanziamenti concessi alle imprese soggette all'amministrazione straordinaria sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;

Considerata l'esigenza di provvedere alla immediata attuazione dei provvedimenti previsti nella legge n. 95/79;

Viste le proposte del Ministero del tesoro contenute nella nota n. 741833 del 22 maggio 1979;

Delibera:

Le condizioni e le modalità da osservarsi ai fini della prestazione della garanzia di cui all'art. 2-*bis* della legge 3 aprile 1979, n. 95 sono quelle di cui appresso:

a) il decreto con il quale si dispone la procedura di amministrazione straordinaria deve prevedere anche la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 95;

b) la garanzia statale deve essere accordata su finanziamenti contratti per far fronte alle spese indicate nel programma predisposto dal commissario straordinario; fino a quando tale programma non è esecutivo, dette spese dovranno essere specificamente autorizzate dal CIPI, quali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 95;

c) per i finanziamenti diretti alla gestione corrente occorre che la garanzia venga espressamente richiesta dal commissario, sentito il comitato di sorveglianza; entrambi debbono dichiarare che non vi sono altre possibilità di garantire in tutto o in parte i finanziamenti stessi. La garanzia statale per gli interessi si estende fino a concorrenza dell'ammontare determinato secondo il tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale, vigente al momento della concessione del finanziamento;

d) qualora si tratti di finanziamenti per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, la garanzia statale potrà essere accordata soltanto per le operazioni sulle quali sia praticato un tasso non superiore a quello di riferimento per il credito agevolato al settore industriale, vigente al momento della stipula del finanziamento. Occorre, inoltre, che il programma sia già stato approvato dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI; anche in tale ipotesi sia il commissario straordinario che il comitato di sorveglianza debbono dichiarare l'impossibilità di garantire altrimenti, in tutto o in parte, i finanziamenti in questione;

e) le aziende e gli istituti di credito prescelti dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Tesoro la propria disponibilità ad accordare i finanziamenti in questione, precisando gli importi, il tasso d'interesse e la durata delle operazioni, le modalità di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste;

f) la garanzia statale viene rilasciata con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti;

g) detta garanzia, in mancanza di diversa disposizione normativa, deve qualificarsi come «solidale» ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile e si estende all'intero importo dei finanziamenti;

h) la garanzia statale copre il 100% delle perdite derivanti dai finanziamenti di cui ai punti *c*) e *d*) e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi, nei limiti sopraspecificati, ed ad ogni altro onere e spesa;

i) la garanzia in questione diverrà automaticamente operante, senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato;

l) dopo che sia stata resa operante, col pagamento, la garanzia statale, lo Stato è surrogato all'azienda ed all'istituto di credito, a norma dell'art. 1203, n. 3, del Codice civile;

m) le aziende e gli istituti di credito daranno notizia al Ministero del tesoro delle eventuali variazioni che si dovessero verificare, nel corso del rimborso dei finanziamenti, con particolare riguardo ad eventuali riduzioni di importi rispetto a quelli originariamente concessi e garantiti dallo Stato;

n) nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, alle scadenze fissate nel contratto di finanziamento, da parte dell'impresa debitrice, l'azienda o l'istituto di credito ne darà immediata notizia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro. Entro due mesi dalla richiesta di operatività della garanzia statale, il Ministero del tesoro provvederà a versare all'azienda o all'istituto di credito l'importo richiesto corrispondente al credito scaduto e non pagato dal debitore.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(5957)

Deliberazione 11 giugno 1979. Determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge n. 675/77.

Vista la lettera *f*) dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, numero 675, che demanda al CIPI la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese;

Considerato che ai fini della classificazione delle piccole e medie imprese la stessa lettera *f*) dell'art. 2 indica nel numero degli occupati e nell'ammontare del capitale investito gli elementi per la individuazione delle piccole e medie imprese;

Tenuto conto delle agevolazioni previste dalla legge n. 675 in relazione ai processi di risanamento e di sviluppo delle piccole e medie imprese;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*) della stessa legge n. 675/1977, e sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la proposta e udita la relazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Ai fini dell'applicazione della legge 12 agosto 1977, n. 675, si considerano «piccole e medie imprese» le imprese con capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario) non superiore a lire 6 miliardi e con meno di 300 dipendenti, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo, tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

L'accertamento del numero dei dipendenti e del valore del capitale investito sarà effettuato al momento della presentazione della richiesta delle agevolazioni finanziarie, ovvero al momento in cui ha avuto inizio il processo di ristrutturazione o di riconversione, se precedente alla domanda.

Il limite dimensionale relativo al capitale investito, è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
VISENTINI

(5958)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 28 giugno 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	832,55	832,55	832,50	832,55	—	833,40	832,45	382,55	832,55	832,55
Dollaro canadese	713,55	713,55	712,75	713,55	—	716,65	713,50	713,55	713,55	713,55
Marco germanico	451,02	451,02	450,95	451,02	—	450,92	451,09	451,02	451,02	451 —
Fiorino olandese	411,43	411,43	410,85	411,43	—	410,60	410,38	411,43	411,43	411,45
Franco belga	28,099	28,099	28,12	28,099	—	28,05	28,12	28,099	28,099	28,10
Franco francese	195,06	195,06	195,02	195,06	—	195,45	195 —	195,06	195,06	195,10
Lira sterlina	1804 —	1804 —	1805,50	1804 —	—	1799,20	1804,25	1804 —	1804 —	1804 —
Lira irlandese	1707,75	1707,75	1707 —	1707,75	—	—	1707,25	1707,75	1707,75	—
Corona danese	156,99	156,99	156,75	156,99	—	156,30	156,92	156,99	156,99	157 —
Corona norvegese	162,75	162,75	162,90	162,75	—	163,15	162,83	162,75	162,75	162,75
Corona svedese	194,97	194,97	195,10	194,97	—	194,50	195,05	194,97	194,97	194,95
Franco svizzero	500,99	500,99	501,25	500,99	—	500,95	501,01	500,99	500,99	500,95
Scellino austriaco	61,371	61,371	61,45	61,371	—	61,40	61,41	61,371	61,371	61,37
Escudo portoghese	17,20	17,20	17 —	17,20	—	17,05	17 —	17,20	17,20	17,20
Peseta spagnola	12,607	12,607	12,61	12,607	—	12,60	12,6050	12,607	12,607	12,60
Yen giapponese	3,86	3,86	3,86	3,86	—	3,85	3,8440	3,86	3,86	3,86

Media dei titoli del 28 giugno 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	69,200
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90,675
» 5,50 % » » 1968-83	87,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,700
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	78,325
» 6 % » » 1972-87	78,950
» 9 % » » 1975-90	85,700
» 9 % » » 1976-91	86 —
» 10 % » » 1977-92	88,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,800
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,900
» » » Ind. 1- 7-1979	100 —
» » » » 1-10-1979	100,50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,875
» » » » 1- 3-1978/80	100,650
» » » » 1- 6-1978/80	100,350
» » » » 1- 8-1978/80	100,850
» » » » 1-10-1978/80	100,400
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,950
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99 —
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,800
» » » 10 % 1- 1-1981	88,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,225
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,100
» » » 12 % 1- 4-1982	97,850
» » » 12 % 1-10-1983	97,850
» » » 12 % 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	832,50
Dollaro canadese	713,525
Marco germanico	451,055
Fiorino olandese	410,905
Franco belga	28,109
Franco francese	195,03
Lira sterlina	1804,125
Lira irlandese	1707,50
Corona danese	156,955
Corona norvegese	162,79
Corona svedese	195,01
Franco svizzero	501 —
Scellino austriaco	61,39
Escudo portoghese	17,10
Peseta spagnola	12,606
Yen giapponese	3,852

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, mod. 241 D.P. — Data: 3 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Palermo. — Intestazione: Perricone Giacomo, nato a Palermo il 13 marzo 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 18.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5355)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Villa Fassini S.r.l., in Milano

Con decreto ministeriale 5 giugno 1979, il rag. Francesco Della Vedova è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Villa Fassini S.r.l., in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Diego Berruti che ha rinunciato all'incarico.

(5600)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Anzola dell'Emilia

Con deliberazione della giunta regionale, emanate nella data appresso indicata, è stata approvata una variante al piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessate, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1583 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4428/4355 nella seduta del 6 giugno 1979): comune di Anzola dell'Emilia (Bologna), (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 30 aprile 1977, n. 126).

(5898)

Approvazione dei piani per insediamenti produttivi dei comuni di Misano Adriatico e Pavullo nel Frignano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono stati approvati i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865:

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1582 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4427/4354 nella seduta del 6 giugno 1979): comune di Misano Adriatico (Forlì), (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 4 maggio 1978, n. 111);

deliberazione 30 aprile 1979, n. 1586 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 4429/4356 nella seduta del 6 giugno 1979): comune di Pavullo nel Frignano (Modena), (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 17 febbraio 1978, n. 42).

(5899)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative

Con deliberazioni della giunta regionale le seguenti società cooperative sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Società cooperativa Adelaide - a r.l. », Cividale del Friuli (Udine);

2) « Cooperativa Golfo di Trieste - per trasporto passeggeri e merci - a r.l. », Trieste.

(5602)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cadegliano Viconago

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune a fianco della stessa indicato. Con la stessa deliberazione sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al suddetto piano:

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23185, comune di Cadegliano Viconago (Varese), (piano adottato con deliberazione consiliare 12 marzo 1977, n. 8 e al quale sono state presentate osservazioni con deliberazione consiliare 18 gennaio 1977, n. 47);

(5894)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Pian Camuno, Treviglio, Carpenedolo, Calvenzano e Luino

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare dei comuni a fianco delle stesse indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 24 aprile 1979, n. 23192: comune di Pian Camuno (Brescia);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23502: comune di Treviglio (Bergamo);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23503: comune di Carpenedolo (Brescia);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23504: comune di Calvenzano (Bergamo);

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23505: comune di Luino (Varese).

(5783-5896)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Mantova

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore del comune a fianco della stessa indicato:

deliberazione 2 maggio 1979, n. 23350, comune di Mantova (piano adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1975, numero 234);

(5895)

Variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.). Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato e del consorzio, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni:

deliberazione 8 maggio 1979, n. 23501: variante in ampliamento relativa al comune di Cesano Maderno (Milano).

(5897)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 89, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Al predetto concorso possono partecipare i cittadini ovunque residenti, che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397, al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione e mancanza di difetti che possano influire sul rendimento del servizio;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i titoli che formeranno oggetto di valutazione, allegandovi i relativi documenti;

11) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè nel terzo comma dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o l'omessa apposizione del visto comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione o alla esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza o precedenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali ed i graduati in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 8.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo del certificato medico e del documento militare, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 7 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria generale di merito degli aspiranti giudicati idonei, secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli stessi.

Art. 11.

Sono dichiarati idonei i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza alla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza del diritto alla nomina prevista dal precedente art. 13, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 15.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando saranno nominati, con decorrenza dalla data di tale assunzione, commessi in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 264

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . nato il . . a . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciotto posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . . .

Dichiara, ai fini della valutazione di merito, di essere in possesso dei seguenti titoli che allega alla presente:

. . . .
. . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(5870)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo).

Sono disponibili, nel ruolo della carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo, tredici posti di tecnico dei fari spettanti ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo) già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui all'art. 33 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168.

I militari che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000, nella quale dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione. Saranno considerate presentate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 — direttamente a questa Direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i militari che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per il diritto a pensione normale, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 20 della precitata legge n. 1168 del 18 ottobre 1961.

Ai militari che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (2ª classe) della qualifica di tecnico dei fari, parametro 143, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica (annuo lordo L. 1.051.050) esclusa ogni indennità di carattere militare.

I concorrenti per poter essere inclusi nella graduatoria degli idonei, dovranno superare la seguente prova pratica, cui preliminarmente saranno sottoposti, presso questo Ministero - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre n. 123/*A* - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X (piano attico):

lettura ed interpretazione di alcuni schemi tecnici elementari tratti dalle istruzioni di impiego delle apparecchiature in uso presso il servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 31 maggio 1979

p. *Il Ministro:* PETRUCCI

Elenco notizie

Grado, cognome, nome e matricola

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . . .

Data e luogo di nascita . . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . .

. . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto del comando . .

(5713)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Graduatoria generale del concorso a ottanta posti di assistente di stazione, carriera esecutiva, delle ferrovie dello Stato.

Con decreto 19 marzo 1979, n. 30158/Pr. II, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1979, registro n. 1, foglio n. 199, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27, del 5 giugno 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha decretato la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a ottanta posti di assistente di stazione, carriera esecutiva, delle ferrovie dello Stato, ruoli locali.

(5661)

Graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di capo stazione, carriera di concetto, delle ferrovie dello Stato.

Con decreto 23 marzo 1979, n. 30168/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1979, registro n. 1, foglio n. 202, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27, del 5 giugno 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha decretato la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a cinquanta posti di capo stazione, carriera di concetto, delle ferrovie dello Stato, ruoli locali.

(5662)

OSPEDALE CIVILE « P. DETTORI » DI TEMPIO PAUSANIA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(2078/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente del servizio di odontostomatologia;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della sezione autonoma lungodegenti-convalescenti « E. Zegna » di Trivero.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(2058/S)

OSPEDALI RIUNITI DI ASOLO E CRESPANO DEL GRAPPA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asolo (Treviso).

(2057/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della sezione autonoma di gastroenterologia;

un posto di assistente del servizio autonomo di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(2056/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente pneumologo addetto alla divisione lungodegenti;

un posto di assistente del secondo servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(2079/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. MARTA E VILLERMOSA » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Catania.

(2080/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(2069/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di emodialisi;

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(2055/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di nefrologia e dialisi;

due posti di aiuto della 2ª divisione di ostetricia e ginecologia.

un posto di aiuto e un posto di assistente della 1ª divisione di ortopedia e traumatologia « Passera »;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2068/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(2053/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso a due posti di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(2054/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(2050/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(2051/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(2052/S)

OSPEDALE « S. CATERINA NOVELLA » DI GALATINA

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(2067/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(2064/S)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ufficio personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(2065/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(2066/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1979, n. 4.

Criteri ai comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali, e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 1° *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

I comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, sulla base dei criteri contenuti nella presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli operatori economici dei comparti interessati, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, con l'obiettivo di determinare le migliori condizioni possibili per l'approvvigionamento delle merci e la fruizione di servizi da parte dei consumatori nonchè la maggiore produttività delle diverse strutture della rete distributiva, tenuto conto delle esigenze del tempo libero dei lavoratori delle varie categorie interessate.

Titolo I

NEGOZI ED ALTRE ATTIVITA' ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 2.

Orario giornaliero e settimanale

L'orario giornaliero e settimanale di apertura e chiusura viene determinato per le categorie sottoelencate o per settori merceologici all'interno delle stesse categorie e può essere diversificato per periodi o per zone all'interno del territorio comunale:

a) alimentari;
b) beni strumentali;
c) generi vari.

Salvo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6 e 7, la fascia giornaliera compresa fra l'apertura antimeridiana che comunque non può essere antecedente alle ore 6, e la chiusura pomeridiana, non può superare le 13 ore.

L'orario complessivo giornaliero di apertura non può inoltre superare le 9 ore, fatta eccezione per il settore merceologico delle macellerie, e non può essere inferiore a 4 ore.

L'orario complessivo settimanale di apertura non deve superare le 44 ore.

L'attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche è disciplinata tramite l'accertamento dell'attività prevalente dell'esercizio interessato; in ogni caso, è vietato un orario differenziato.

Art. 3.

Giornate domenicali e festive

Nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi successivi e agli articoli 6 e 7, è obbligatoria la chiusura totale dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. In relazione a tradizioni locali può essere determinata tale chiusura anche in occasione della festività del Patrono.

Nel caso di festività consecutive può essere determinato, limitatamente alla categoria dei prodotti alimentari, l'apertura antimeridiana nel giorno festivo (nel caso di due festività), in uno o nei due giorni festivi (nel caso di tre festività), più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico. Tali aperture non dovranno comunque coincidere con le festività del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua e 25 dicembre.

E' autorizzato lo svolgimento dei mercati domenicali indicati nell'allegato 1 della presente legge, che potrà essere modificato e aggiornato con deliberazione del consiglio regionale, nonchè lo svolgimento di fiere e mercati cadenti tradizionalmente in giorni festivi o periodi dell'anno prestabiliti, secondo il calendario deliberato annualmente dai comuni.

In tali casi, l'apertura facoltativa dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio può essere autorizzata limitatamente all'orario dei mercati.

Durante ricorrenze e festività tipicamente locali e nelle domeniche precedenti il Natale e il Capo d'anno, può essere autorizzata la sospensione della chiusura domenicale e festiva.

I comuni possono autorizzare l'apertura domenicale e festiva dei negozi per la vendita specializzata di oggetti artistici di produzione locale e di oggetti relativi alla immagine turistica della località, nonchè l'apertura in via eccezionale e nel rispetto delle 44 ore settimanali di esercizi collegati allo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nelle località che per effetto di tali manifestazioni sono interessate a fenomeni di turismo escursionista.

Le deroghe stabilite dal presente articolo all'obbligo della chiusura domenicale e festiva non possono essere applicate per i negozi e le altre attività di vendita al dettaglio di mobili, ivi comprese le mostre.

Art. 4.

Chiusura infrasettimanale

Per tutto il territorio della Regione, salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma del presente articolo e negli articoli 6 e 7, i comuni determinano la chiusura obbligatoria di una mezza giornata per le diverse categorie merceologiche.

I comuni stabiliscono di norma tale chiusura nel modo seguente:

categoria dei generi alimentari: il giovedì pomeriggio;
categoria dei beni strumentali: il sabato pomeriggio;
categoria dei generi vari: il giovedì pomeriggio con la eccezione del settore merceologico della vendita dei mobili, che osserverà la chiusura al lunedì mattina.

In base a comprovate esigenze locali, sentito il parere del comitato comprensoriale, i comuni possono stabilire la chiusura infrasettimanale in giornate diverse da quelle di cui sopra, anche limitatamente a singole località e a specifici settori merceologici, cercando nell'interesse dei consumatori di renderla il più possibile uniforme nell'ambito dei comuni facenti parte di uno stesso comprensorio.

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva.

Può essere determinata la sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale nel periodo delle festività natalizie e pasquali e durante ricorrenze e celebrazioni di carattere locale.

Art. 5.

Mercati e attività ambulanti

L'orario dei mercati rionali con attività mista può essere determinato sia sulla base dell'attività prevalente, sia facendo riferimento agli orari fissati per i singoli settori merceologici.

La fascia oraria continuata per lo svolgimento di mercati settimanali non può essere inferiore ad ore 6, qualora tradizionalmente si svolga solo al mattino, e non inferiore a ore 12 qualora continui nel pomeriggio.

L'eventuale uniformarsi degli orari dei negozi a quello fissato per lo svolgimento del mercato deve avvenire nel rispetto delle 44 ore settimanali.

L'orario per lo svolgimento settimanale di tradizionali attività di commercio ambulante non girovago può essere determinato sia in modo continuato sia facendo riferimento agli orari fissati per i singoli settori merceologici.

I comuni determinano in modo continuato e nell'ambito di una fascia giornaliera massima di ore 9,30 nel periodo 1° novembre-31 marzo e di ore 12,30 nel periodo 1° aprile-31 ottobre, l'orario delle attività al dettaglio esercitate dagli ambulanti girovaghi, nel rispetto dell'obbligo del riposo domenicale e festivo e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 6.
Particolari attività di vendita

I comuni determinano gli orari delle rosticcerie, delle attività specializzate esercenti la vendita di prodotti gastronomici, delle gelaterie specializzate e delle pasticcerie, non munite della licenza di pubblico esercizio di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, in base ai seguenti criteri:

rosticcerie e attività specializzate esercenti la vendita di prodotti gastronomici:

a) rispetto dei limiti orari giornalieri di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 2 della presente legge;

b) possibilità di autorizzare l'apertura nei giorni domenicali e festivi e di autorizzare la deroga dai limiti indicati al quarto comma del predetto art. 2;

gelaterie specializzate e pasticcerie:

a) rispetto del limite di cui al secondo comma dello art. 2 citato;

b) possibilità di autorizzare l'apertura nei giorni domenicali e festivi e di autorizzare la deroga dai limiti indicati al terzo e quarto comma dell'art. 2.

Nel caso in cui gli esercizi di cui al primo comma vengano autorizzati ad effettuare l'apertura domenicale, i comuni stabiliscono il recupero di detta apertura tramite una giornata intera di chiusura settimanale che assorbe la mezza giornata obbligatoria di cui all'art. 4 della presente legge.

I comuni determinano gli orari di apertura antimeridiana domenicale e festiva per gli esercizi e le altre attività di vendita dei fiori e l'eventuale adeguamento dell'orario di vendita di detti esercizi a quello dei cimiteri prevedendo, per il rispetto delle 44 ore settimanali, eventuali chiusure sostitutive in altri giorni della settimana assorbenti la mezza giornata di cui all'art. 4. Nel periodo in cui vengono celebrati i defunti, in relazione a tradizioni ed esigenze locali, possono essere determinati orari di apertura e chiusura specifici per detti esercizi, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 7.
Località turistiche

Nelle località riconosciute ad economia turistica di cui all'allegato 2 della presente legge, allegato che potrà essere sottoposto a modifiche e aggiornamenti con provvedimento del consiglio regionale, i comuni determinano l'ambito temporale massimo di maggiore afflusso turistico e sulla base dei criteri seguenti fissano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio:

Località di cui alla lettera A, *punto* 1:

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, della chiusura infrasettimanale e dei limiti massimi giornalieri e settimanali di cui all'art. 2;

apertura antimeridiana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 24.

Località di cui alla lettera A, *punto* 2:

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della chiusura infrasettimanale;

limite massimo settimanale di n. 62 ore;

apertura antimeridiana e chiusura serale rispettivamente non anteriore alle ore 6 e non posteriore alle ore 23.

Località di cui alla lettera A, *punto* 3:

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva;

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura infrasettimanale ed elevamento del limite massimo di ore settimanali a n. 53, per i mesi di luglio e agosto, limitatamente alle località classificate montane ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni.

Località di cui alla lettera B:

possibilità di sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Nelle località classificate turistiche nell'allegato 2 della presente legge e riconosciute ad economia montana ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e sue successive modificazioni, può essere determinata, nel rispetto delle 44 ore settimanali, l'apertura antimeridiana domenicale e festiva dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, anche nei periodi dell'anno non considerati di maggiore afflusso turistico.

Le deroghe stabilite dal presente articolo all'obbligo della chiusura domenicale e festiva non possono essere applicate per i negozi e le altre attività di vendita al dettaglio di mobili, ivi comprese anche le mostre.

Art. 8.
Sfera di applicazione

Gli orari determinati dai comuni, intesi come facoltà e non obbligo di apertura, fatta salva la possibilità di decadenza dell'autorizzazione secondo le norme vigenti, valgono per gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative, gli artigiani e gli industriali con attività di vendita al dettaglio, le mostre e le esposizioni aperte al pubblico in cui si svolge abitualmente, in tutto o in parte, attività di vendita, ad eccezione di quelle previste dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 e dalla legge 2 aprile 1950, n. 328.

Sono escluse le rivendite di generi di monopolio limitatamente ai generi di monopolio, i negozi e gli esercizi situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, le rivendite di giornali limitatamente alla vendita dei giornali.

Art. 9.
Ferie

I comuni, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i consumatori, promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei commercianti e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa dei negozi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità.

Titolo II

IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE, ESCLUSI GLI IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 10.
Orario giornaliero

I comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza, stabiliscono di norma gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 19,30 nel periodo estivo. L'inizio e la durata dei periodi vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.

I comuni, nel caso di comprovate necessità e nel rispetto del numero di ore di apertura giornaliera sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati al 1° comma per un periodo massimo di 30 minuti per ciascuna apertura e chiusura anche limitatamente a parte del territorio comunale.

I comuni possono determinare l'inizio del servizio pomeridiano nelle giornate domenicali e festive con un anticipo di 60 minuti rispetto all'orario di cui al primo comma.

Art. 11.
Turni di riposo

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in ragione del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Nei comuni o in frazioni di comune particolarmente isolati ove siano esistenti e funzionanti n. 3 o 2 impianti, detta percentuale può essere portata rispettivamente al 33% o al 50%.

In base alla valutazione degli interessi dell'utenza in comuni o in frazioni di comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione della chiusura domenicale e festiva.

I comuni, qualora a livello regionale venga raggiunta una intesa con le organizzazioni sindacali del settore della distribuzione dei carburanti rappresentative a livello nazionale, possono determinare turni di chiusura al sabato pomeriggio entro i limiti previsti dall'intesa stessa e comunque in percentuale non superiore al 75% degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti in attività.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo a quello in cui è stato effettuato il turno.

Art. 12.
Turni notturni

Il servizio notturno viene svolto da un numero di impianti, calcolato mediamente a livello regionale, pari al 3%. Esso ha inizio dopo 3 ore dalla chiusura pomeridiana nel periodo invernale, dopo 3,30 ore nel periodo estivo, e ha termine in corrispondenza con l'apertura antimeridiana.

I comuni concedono l'autorizzazione al servizio notturno in base a calendari elaborati annualmente in accordo con gli altri comuni del comprensorio, affinchè venga rispettata:

1) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani e sulle vie di accesso ai centri abitati;

2) l'eventuale rotazione dei punti-vendita abilitati ai turni qualora le richieste dovessero superare la percentuale sopra indicata.

L'autorizzazione al turno notturno deve tenere nel massimo conto la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico motorizzato, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi ed alle persone, nonchè alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio.

Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Per evitare squilibri nel funzionamento del servizio notturno e disservizi per l'utenza motorizzata dovranno essere comunque autorizzati, fino al 31 dicembre 1979, a svolgere il servizio notturno gli impianti già abilitati alla data del 31 dicembre 1977.

Art. 13.
Esenzioni

I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione, quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti e il metano.

A richiesta degli interessati, gli impianti di distribuzione del gas di petroli liquefatti e del metano sono esentati dalla osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale nonchè dei turni di chiusura di cui agli articoli 11 e 12 a condizione che siano abilitati alla erogazione esclusiva di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente anche altri carburanti.

Possono essere autorizzate esenzioni temporanee dalle limitazioni di orario o dalla osservanza dei turni di cui ai precedenti articoli 11 e 12 per consentire la regolarità del servizio nelle località di particolare interesse turistico di cui all'allegato 2 della presente legge, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso.

Le esenzioni di cui al comma precedente possono essere autorizzate in via eccezionale, su domanda del concessionario d'intesa con il gestore, nelle località interessate ad una notevole affluenza di utenza motorizzata, qualora possa essere pregiudicata la regolarità del servizio.

Art. 14.
Ferie

I comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i concessionari, autorizzano la sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base ad un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura degli impianti in ragione tale da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonchè lo svolgimento dei turni domenicali e notturni.

Su domanda del gestore, d'intesa con il concessionario, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 15.
Impianti con apparecchiatura a moneta o a lettura ottica

Per gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica, dev'essere determinata l'esclusione dall'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore; l'inosservanza a tale norma comporta l'automatica decadenza da dette esclusioni.

Titolo III

PUBBLICI ESERCIZI DI VENDITA
E CONSUMO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 16.
Orario giornaliero

I comuni fissano gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 diversificandoli in ragione delle esigenze locali per tipologie, per zone all'interno del territorio comunale, per periodi dell'anno.

I provvedimenti dei comuni devono prevedere per l'esercente la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, relativa alla posticipazione dell'apertura e all'anticipazione della chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto agli orari fissati, nonchè la possibilità di chiusura intermedia dell'esercizio fino ad un massimo di due ore consecutive.

In luogo di orari di apertura e chiusura esplicitamente fissati, i comuni possono determinare fasce orarie nelle quali è lasciata alla discrezione dell'esercente rispettivamente l'apertura antimeridiana e la chiusura serale. In questo caso, la facoltà di cui al secondo comma del presente articolo è riferita al limite massimo della fascia di apertura e a quello minimo della fascia di chiusura.

Per gli esercizi di cui al punto *a*) del decreto ministeriale 28 aprile 1976, i comuni possono consentire l'apertura e l'inizio dell'attività con ritardo rispetto ai limiti delle fasce orarie di cui al comma precedente purchè sia assicurato il funzionamento in tempo utile per i pasti principali.

Tenuto conto delle facoltà sopra specificate, l'orario di apertura non può comunque precedere le ore 5 e quello di chiusura non può essere posticipato oltre le ore 1 salvo che nei giorni festivi e prefestivi per i quali i comuni possono determinare la facoltà di protrazione di un'ora.

Per l'attività di vendita e consumo di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al punto *c*), primo comma, dell'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, deve essere determinato l'orario stabilito per i locali in cui sono inseriti.

Art. 17.
Chiusura settimanale

I comuni determinano le giornate di chiusura infrasettimanale in base alle norme della legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 18.
Esenzioni

Negli alberghi, locande e pensioni, l'attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande può essere esercitata in deroga agli orari fissati dai comuni, nei confronti delle sole persone alloggiate.

Gli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie ed aeroportuali possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

Su domanda degli interessati ed in base a calendari predisposti dai comuni che tengano conto dei diversi motivi di pubblico interesse, può essere autorizzato il prolungamento dell'orario di apertura anche durante tutta la notte per gli esercizi di cui al precedente art. 16.

Art. 19.
Sospensione di attività per ferie

I comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei gestori dei pubblici esercizi e dei lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinchè la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio.

NORMA GENERALE

Art. 20.
Sanzioni amministrative

Fatte salve le sanzioni amministrative non pecuniarie previste dalle leggi vigenti, in caso di inosservanza dei provvedimenti adottati dai comuni in base ai criteri di cui ai titoli I e II nonchè all'art. 17 del titolo III della presente legge, i comuni stessi applicano le sanzioni amministrative di cui rispettivamente all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558 e all'art. 8 della legge 1° giugno 1971, n. 425, secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 febbraio 1979

TURCI

(*Omissis*).

(4481)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1979, n. **4**.

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti nuovi posti:

un posto di primo segretario capo servizio (carriera direttiva — ruolo del personale amministrativo — gruppo regionale *A*/3);

un posto di programmatore (carriera di concetto — ruolo del personale addetto al centro meccanografico regionale — gruppo regionale *B*);

tre posti di segretario (carriera di concetto — ruolo del personale amministrativo — gruppo regionale *B*);

due posti di coadiutore (carriera esecutiva — ruolo del personale amministrativo — gruppo regionale *C*).

Art. 2.

L'elenco dei servizi e degli uffici dell'assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'allegato *B* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è sostituito dal nuovo elenco dei servizi e degli uffici allegato alla presente legge.

Art. 3.

Per la nomina al posto di primo segretario capo servizio presso il servizio artigianato, industria e lavoro è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire cinquantacinquemilioni, graverà sul cap. 4635 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di lire cinquantacinquemilioni di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 4890 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 4890. — Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi ed interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche . . . . L. 55.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4635 (che si modifica come segue). — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . . . L. 55.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 gennaio 1979

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1979, n. **5**.

Modificazione alla legge regionale 11 novembre 1974, n. 43: « Funzionamento dei gruppi consiliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono aggiunti i seguenti commi finali:

« I gruppi consiliari possono avvalersi per la redazione dei documenti del personale degli uffici di segreteria della presidenza del consiglio, assegnato ai gruppi stessi dall'ufficio di presidenza, e per la stampa o fotocopiatura di detti documenti delle relative attrezzature esistenti presso gli uffici sopracitati e presso il centro stampa dell'amministrazione regionale.

Ai gruppi consiliari sono altresì forniti i necessari oggetti di cancelleria ed il servizio telefonico.

I gruppi consiliari possono inoltre utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca ».

Art. 2.

Nell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1974, n. 43, sono soppresse le parole « e tali da garantire le attività fondamentali ».

L'art. 4 della precitata legge regionale è abrogato.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 10 milioni, graverà sul cap. 30 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978: « Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari ». Per gli anni successivi, il relativo finanziamento sarà effettuato con la legge di bilancio.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 195 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 195. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 10.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 30. — Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari . . . . L. 10.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 gennaio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1979, n. **6**.
Sistema informativo regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove la realizzazione di un sistema informativo regionale, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo e la gestione di procedure automatizzate nell'ambito dell'organizzazione regionale e dei settori di interesse regionale;

b) la costituzione e la gestione di archivi di dati di base, a dimensione comunale, interessanti i livelli di governo, di programmazione e di amministrazione regionale e subregionali;

c) la diffusione di una coscienza dell'informazione, quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico, nonché il miglioramento qualitativo nella gestione della cosa pubblica e privata, mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici e privati di un sistema integrato di informazioni e di dati di base.

Art. 2.

La giunta regionale presenta al consiglio regionale, per la approvazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di intervento regionale nel settore dell'informatica, che dovrà prevedere la partecipazione degli enti locali.

Il piano sarà preventivamente sottoposto all'esame di un comitato composto da cinque rappresentanti delle forze politiche eletti dal consiglio in modo da consentire la rappresentanza di due forze politiche appartenenti alla minoranza e da due tecnici del settore designati dalla giunta. In attuazione delle decisioni del consiglio regionale spetta alla giunta regionale adottare i programmi per lo studio e l'attuazione delle singole iniziative facenti parte del piano.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue L. 70.000.000 graveranno su cap. 912 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di lire settantamilioni di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 7 dell'allegato *E* al bilancio medesimo);

All'onere, per gli anni successivi, si provvederà con lo stanziamento della somma necessaria all'apposito capitolo, con la stessa legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 70.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 912 (la cui denominazione è così modificata). — Spese per il funzionamento di apparecchi meccanografici, di elaborazione dati e per il sistema informativo regionale . . . . . L. 70.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 gennaio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1979, n. **7**.
Interventi creditizi nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di soddisfare le richieste presentate all'assessorato dell'agricoltura e delle foreste volte ad ottenere i benefici creditizi previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, regolarmente istruite e per le quali è stato rilasciato il previsto nulla osta all'esecuzione delle opere da parte dell'assessorato stesso, l'amministrazione regionale concorre nel pagamento degli interessi relativi all'ammortamento dei mutui trentennali per opere di miglioramento fondiario nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le garanzie sussidiarie del fondo interbancario di garanzia si applicano le norme di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di lire 120 milioni a decorrere dall'anno 1978, per la durata di anni trenta oltre al preammortamento previsto in due annualità.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo cap. 4138 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo speciale per l'onere derivante da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 del bilancio stesso (punto n. 8 allegato *E* della legge di bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 120.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4138 (di nuova istituzione). — Concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiari da concedersi in base alle norme previste dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (legge regionale 5 febbraio 1979, n. 7) L. 120.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione del *Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti* di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 febbraio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1979, n. **8**.

Delimitazione degli ambiti territoriali dei distretti sanitari e socio-assistenziali di base.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge regionale 29 novembre 1978, n. 60, e nella prospettiva della istituzione del servizio sanitario nazionale, il territorio della regione Valle d'Aosta è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, quali ambiti territoriali per la gestione e l'erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di primo livello.

Le zone di cui al precedente comma costituiscono articolazione della unità locale dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 febbraio 1979

ANDRIONE

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979, n. **9**.

Norme per lo scioglimento degli enti comunali di assistenza e per il trasferimento ai comuni delle relative attribuzioni, del personale e dei beni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 15 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli enti comunali di assistenza della Regione, nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli stessi enti, sono soppressi e le relative attribuzioni, il personale e i beni sono trasferiti ai rispettivi comuni, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Dalla suindicata data il comitato amministrativo di ciascun E.C.A. è sciolto.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato amministrativo di ciascun ente comunale di assistenza procede:

a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., all'elencazione e alla ricognizione dei beni mobili ed immobili;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti e loro elencazione e descrizione separatamente per rapporti attivi, passivi o processuali;

c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione *di ruoli, qualifiche e mansioni, trattamento economico in atto.*

Analogamente e distintamente dovrà procedersi per quanto attiene a ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, concentrata o amministrata dall'E.C.A.

Il presidente di ciascun E.C.A. provvede, nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere al sindaco del comune competente per territorio e al presidente della Giunta regionale gli atti delle operazioni di cui ai punti *a*), *b*) e *c*).

Art. 3.

I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza e quelli delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli stessi enti, sono trasferiti ai rispettivi comuni competenti per territorio nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri e i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Il presidente di ciascun E.C.A., entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto per gli adempimenti di cui al precedente art. 2, effettua la consegna dei beni da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in contraddittorio, del sindaco del comune interessato.

Le formalità della trascrizione e delle volture catastali sono effettuate nei termini di legge.

Art. 4.

Il personale dipendente dagli enti comunali di assistenza e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate o amministrate dagli enti comunali di assistenza stessi, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è trasferito al rispettivo comune, nel rispetto dei diritti acquisiti e nella posizione giuridica ed economica in cui si trova al momento del trasferimento.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma viene effettuato in ruolo speciale transitorio sino all'applicazione della legge regionale di organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

Tale personale, a decorrere dalla data di inquadramento, sarà iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Art. 5.

Qualora i comitati amministrativi degli enti comunali di assistenza e i rispettivi presidenti non procedano agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, alle operazioni provvede un commissario nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Il comune, nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ente comunale di assistenza, è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Sino a quando la Regione non avrà emanato norme finanziarie ai fini dell'applicazione della legge regionale sull'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, i contributi regionali a favore degli enti comunali di assistenza sono attribuiti dal 1° gennaio 1979 ai comuni competenti per territorio.

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere i contributi ai comuni secondo i seguenti criteri di riparto:

a) il 70% del fondo in base alla popolazione effettivamente residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi;

b) il 20% del fondo ai comuni in condizioni socio-ambientali svantaggiate ed indicati nella tabella allegata alla presente legge proporzionalmente alla popolazione come al punto *a*);

c) il 10% del fondo al comune di Aosta che deve assorbire personale del disciolto ente comunale di assistenza.

L'importo di cui al punto *c*) non può essere superiore ai costi annui del personale assorbito.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 12 febbraio 1979

ANDRIONE

(*Omissis*).

(4349)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1979, n. **22.**

Acconto sui miglioramenti economici derivanti per il personale regionale dall'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del 9 aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti delle regioni a statuto ordinario, al personale regionale — escluso quello di cui all'art. 2 della presente legge — è attribuita, dal 1° ottobre 1978, salvo conguaglio ed in aggiunta dell'acconto fissato dall'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32, una somma mensile pari a:

L. 23.000 per le qualifiche di ausiliario, operatore, operatore qualificato, applicato, operatore capo, coadiutore;
L. 16.000 per le qualifiche di collaboratore e funzionario;
L. 12.000 per la qualifica di direttore di servizio;
L. 10.000 per la qualifica di direttore di dipartimento.

Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità, e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32.

Art. 2.

Al personale regionale assunto per pubblico concorso o in applicazione della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè della legge 2 aprile 1968, n. 482, che gode del trattamento economico a regime di cui all'art. 32 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è attribuita dal 1° ottobre 1978, salvo conguaglio e in aggiunta dell'acconto fissato dall'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32, una somma mensile pari a:

L. 35.000 per le qualifiche di ausiliario, operatore, operatore qualificato, applicato, operatore capo, coadiutore;
L. 24.000 per le qualifiche di collaboratore e funzionario;
L. 12.000 per la qualifica di direttore di servizio;
L. 10.000 per la qualifica di direttore di dipartimento.

Gli importi di cui al comma precedente vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità, e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Intervenuta la esecutività sulle deliberazioni della giunta regionale di inquadramento dei singoli impiegati regionali, cessa la corresponsione delle somme di cui ai commi precedenti e degli acconti di cui all'art. 1 della legge regionale 8 aprile 1977, n. 32.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, calcolato per lo anno 1978 in L. 140.000.000 e per l'anno 1979 in L. 460.000.000 si farà fronte mediante imputazione dell'importo complessivo di L. 600.000.000 al cap. 192019065 - parte spesa - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 che offre sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi futuri la spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 6 aprile 1979

TOMELLERI

(4074)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791790)